

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4224

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, COLUCCI, SEPPIA, TRAPPOLI, SALERNO, ANIASI, ARTIOLI

Presentata il 3 dicembre 1986

Modifica dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese da case di cura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, prevede fra le operazioni esenti da imposta, al n. 19 « le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, ecc. ».

In assenza di una specifica previsione normativa si è sempre ritenuto — correttamente — che le prestazioni di cui sopra rese da case di cura non convenzionate

fossero soggette ad imposta secondo le modalità generali e, in particolare, all'aliquota ordinaria del 18 per cento. Va tuttavia considerato che il n. 120 della Tabella A, parte III, della vigente legge, assoggetta alla aliquota del 9 per cento le « prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere, escluse quelle classificate di lusso ». Da ciò consegue che le stesse prestazioni, quali l'alloggio e la somministrazione di pasti, sono soggette a diverse aliquote e, si noti, ad aliquota maggiore proprio nei casi in cui la

prestazione stessa è, di regola, necessaria e non certamente voluta dal destinatario.

Appare quindi opportuna una unificazione del trattamento fiscale ai fini IVA — imposta che grava sull'utente del servizio — delle due situazioni: e la proposta che viene qui presentata non ha carattere agevolativo ma soltanto perequativo a parità di situazioni, conservando (sia pure al 9 per cento), l'imposizione per le case

di cura non convenzionate: essa, al contrario, intende rimuovere una disparità di trattamento priva di ogni logica giustificazione e a prevenire un sempre possibile — data la irrazionalità della situazione attuale — giudizio di incostituzionalità per violazione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva.

L'articolo 1 indica una possibile soluzione del problema.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al numero 120) della Parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché le prestazioni rese da case di cura non rientranti nell'esenzione di cui all'articolo 10, numero 19) ».